



Città di Limbiate
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 04/03/2011

Modificato con deliberazione C.C. n. 63 del 06/11/2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 45 del 14/11/2024

**REGOLAMENTO ORTI URBANI
DELLA CITTÀ DI LIMBIATE**

ASSEGNAZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale ravvisa, nella costituzione degli orti urbani, un servizio socialmente utile, che si svolge in piena armonia con l'ambiente;
2. Il progetto di sistemazione ad orti è coerente con le indicazioni contenute nel Piano di Settore Orti del Parco delle Groane, e consente di fornire una risposta adeguata alla richiesta di aree per orti espressa dai Cittadini residenti nel Comune di Limbiate;
3. Il Comune di Limbiate, sulla base di apposita graduatoria con bando, assegna in locazione appezzamenti di terreno di proprietà comunale - destinati ad "orti urbani" - a Cittadini residenti a Limbiate ed in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Per orto urbano si intende uno spazio verde di dimensioni variabili, di proprietà del Comune di Limbiate, affidato in locazione per un periodo definito, utilizzabile per produzioni ortofrutticole e di floricultura ad uso esclusivamente familiare, senza possibilità di commercializzare i prodotti. Possono condurre orti soggetti privati non professionali.

ART. 3 – DESCRIZIONI DEI BENI IN LOCAZIONE

1. Il progetto degli orti urbani è costituito da spazi comuni quali:
 - Servizi igienici (donne/uomini/disabili);
 - Spazio da destinare ai contenitori dei rifiuti in prossimità della strada;
 - Percorsi pedonali;
 - Recinzione esterna in pali di legno e fili metallici con arbusti vari;
 - Rete idrica e rete di illuminazione comune;
 - Aree verdi.
2. L'orto assegnato, di varie dimensioni è costituito da:
 - Piccolo deposito attrezzi in legno 2.00 mt. x 2.00 mt. ;
 - Recinzione tra orto e orto in pali di legno e filo di ferro e/o recinzione tra orto e parti comuni in staccionata in legno e arbusti;
 - Presa idrica e lettore consumi;

ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono presentare domanda di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria di assegnazione degli orti in misura di un orto per nucleo familiare coloro che:

- Hanno compiuto 60 anni di età alla data di pubblicazione del bando;
- Sono residenti nel Comune di Limbiate da almeno 3 anni;
- Sono in regola con tutti i pagamenti verso il Comune di Limbiate;
- Non abbiano contenziosi in corso contro il Comune di Limbiate.

Non hanno diritto all'assegnazione i richiedenti che hanno già in gestione altri orti.

L'ufficio competente del Comune di Limbiate, in collaborazione con quello del Parco delle Groane e dei Comuni limitrofi, effettueranno controlli incrociati, anche per via telematica, aggiornando gli elenchi degli assegnatari ed escludendo automaticamente quei richiedenti che risultano già assegnatari in altri Comuni.

Fino al 10% degli orti, viene riservato dal Comune di Limbiate ed assegnato anche a persone non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 su segnalazione dei Servizi Sociali dell'Ente.

La data della chiusura dei termini per la presentazione delle domande viene indicata in apposito bando o avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune e attraverso altre forme di pubblicità che raggiungano effettivamente la cittadinanza, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

ART. 5 – GRADUATORIA

Per l'esame delle domande, e la formazione della graduatoria, viene costituita una Commissione composta da:

- Responsabile settore affari generali – Ufficio Contratti;
- Responsabile settore tecnico;
- Responsabile settore finanziario;

Per l'attribuzione dei punteggi sono presi in esame i seguenti requisiti:

- Reddito, con precedenza al reddito più basso: punti da 0 a 50 (modello ISEE);
- Anzianità del richiedente: punti da 0 a 30;
- Tipologia abitazione di residenza: punti da 0 a 20;

Gli assegnatari dovranno essere disponibili a partecipare ad eventi “a tema”, organizzati dal Comune di Limbiate, ed a fare parte del Comitato di gestione degli orti nella misura del 30% dei suoi membri.

I relativi punteggi sono determinati nel bando per l'assegnazione, e approvati dalla Giunta Comunale.

Nel caso l'Ente, per motivi di pubblica utilità, decidesse di sottrarre un orto comunale ad un già beneficiario, la circostanza verrà tenuta in considerazione in sede di successive assegnazioni, benchè non si tratti di condizione determinante un diritto di acquisizione in capo allo stesso soggetto.

La graduatoria scade trascorsi cinque anni dalla data dell'atto amministrativo di approvazione e, comunque, nel momento del suo esaurimento.

Nel tempo di vigenza, la graduatoria è utilizzata anche per i subentri resi possibili dalla cessazione per qualsiasi causa delle prime assegnazioni, fatta salva la necessità di verificare al tempo del subentro il permanere del possesso dei requisiti di ammissibilità all'assegnazione.

ART. 6 – COMITATO DI GESTIONE ORTI

Per il buon funzionamento della gestione degli orti urbani, è prevista la costituzione di un “Comitato di Gestione Orti Comunali” che assume la qualifica di referente nei rapporti con l’Amministrazione Comunale.

Il Comitato è formato da cinque membri scelti dagli stessi assegnatari in accordo tra loro.

Il Comitato di Gestione elegge un Presidente ed un Vice Presidente.

I nominativi del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Comitato di Gestione, sono comunicati al Comune di Limbiate subito dopo l’elezione, che dovrà avvenire entro un mese dalla data di prima assegnazione.

Il Comitato di gestione, in particolare, ha il compito di:

- vigilare sull’esecuzione - da parte degli assegnatari - degli interventi di manutenzione e sulla cura dell’area comune (strade, aiuole, piazzole, sentieri, siepi, servizi igienici e piante) e segnalare, in forma scritta, eventuali inadempienze agli Uffici comunali preposti;
- garantire tutti i piccoli atti di gestione finalizzati al buon andamento della conduzione degli orti comunali (rilevazione consumi d’acqua, riparto spese, gestione chiavi servizi, segnalazioni, etc.);
- stabilire l’orario di apertura e chiusura, tenendo conto del succedersi delle stagioni;
- mantenere i rapporti tra i singoli locatari e l’Amministrazione Comunale.
- Segnalare agli uffici competenti situazioni pregiudizievoli alla conduzione degli orti da parte dei singoli conduttori comprese attività non concesse dal presente regolamento e/o indebite presenze.

Gli assegnatari sono tenuti, senza eccezioni, a dare il loro contributo per garantire la realizzazione del programma stabilito e delle competenze, secondo le modalità decise dal Comitato di gestione.

Il Comitato di Gestione rimane in carica 5 anni, e decade all’esaurimento della graduatoria o quando il Comune deve provvedere a rendere pubblico un ulteriore bando per le nuove assegnazioni.

In caso di inosservanza dei compiti previsti nel presente articolo, il Comitato di gestione decade con semplice comunicazione da parte del Comune.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE

L’assegnazione dell’orto ha durata quinquennale. Ad essa farà seguito la stipulazione del contratto di locazione.

La locazione potrà essere rinnovata per ulteriori 5 anni su domanda del singolo assegnatario. Il coniuge può subentrare nel caso di decesso dell’assegnatario.

L’orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare.

Le assegnazioni effettuate nel corso dell’anno, a seguito di intervenuta disponibilità di orti (per rinuncia, decesso, trasferimento), hanno durata pari alla rimanenza del tempo contrattuale, a decorrere dalla data di assegnazione.

Gli orti sono numerati, e l’assegnazione avviene ad opera del locatore, seguendo l’ordine di graduatoria.

Qualora ci siano richiedenti che abbiano lo stesso punteggio in graduatoria, la scelta fra loro viene effettuata tramite sorteggio.

Allo scadere della locazione, l'assegnatario deve lasciare il terreno completamente libero, mentre rimangono a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della locazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

L'orto comunale non è cedibile, né trasmissibile a terzi. L'assegnatario non può in nessun caso - ed in nessuna modalità - provvedere a subaffittare il terreno affidatogli, pena la decadenza dall'assegnazione.

In caso di decesso o rinuncia da parte dell'assegnatario, deve essere data comunicazione, in modo tempestivo, sia al Comune che al Comitato di gestione affinché si possa procedere alla riassegnazione dell'orto.

In caso di decesso dell'assegnatario è consentito al familiare - che ne faccia richiesta - la raccolta dei prodotti seminati. Successivamente l'orto potrà essere riassegnato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

L'appezzamento assegnato, alla scadenza del contratto, dovrà essere restituito nello stato originario.

In caso di temporaneo impedimento a gestire l'orto da parte del locatario (ad es. per malattia o per soggiorni prolungati al di fuori del territorio del Comune di Limbiate), a questi è concessa la facoltà di farsi temporaneamente sostituire nella conduzione da un familiare e/o da persona di fiducia, segnalandone al Comune ed al Comitato di gestione le generalità, e specificando il periodo entro il quale si verificherà la sostituzione.

L'impedimento, che dovesse protrarsi per un periodo superiore a 12 mesi, determina automaticamente la decadenza dalla concessione.

ART. 8 – NORME PER LA CONDUZIONE DELL'AREA

Ogni assegnatario è tenuto ad un comportamento civile nel rispetto dei principi di socialità e pacifica convivenza.

La permanenza all'interno dell'area assegnata dovrà tenere conto anche di eventuali disposizioni di orario che potranno essere determinate anche dal Comune in caso di particolari necessità.

I terreni ad orti, debbono essere destinati esclusivamente alla produzione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori.

I prodotti degli orti possono essere destinati ad un consumo esclusivamente privato, non potendo essere in alcun modo commercializzati.

Gli orti debbono essere conservati in buono stato di manutenzione e pulizia, anche al fine di favorire il decoro dei luoghi.

Il titolare è obbligato altresì a mantenere pulite, ed in buono stato, anche tutte le attrezzature dell'orto, le parti comuni, i servizi igienici e le porzioni di fasce di rispetto o rimboschimento al medesimo assegnate.

Gli assegnatari devono effettuare le attività di manutenzione ordinaria a proprie spese, e in nessun caso possono modificare il profilo, l'architettura ed i materiali del posto.

E' fatto divieto di effettuare, presso gli orti, qualsiasi attività non prevista nel presente Regolamento, e di utilizzare lo spazio assegnato come deposito "a cielo aperto" di materiale di qualsiasi genere.

Gli assegnatari non devono costruire capanni, tettoie, pergolati o similari, anche se trattasi di strutture amovibili, né occultare la vista dell'orto con teli plastici o materiali di altro genere.

Eventuali strutture portanti reti antigrandine dovranno essere di costruzione ed aspetto decoroso e esclusivamente funzionali allo scopo prefissato e non utilizzate quale pergolato o serra.

Sono ammesse coperture in plastica ad uso serra nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose: in altezza non potranno essere superiori a cm. 80.

Gli assegnatari non devono recintare il lotto assegnato con altri materiali oltre a quelli già esistenti.

E' vietato estendere l'orto oltre i confini di assegnazione

E' vietato introdurre automezzi di qualsiasi tipo, gli autoveicoli e i motocicli devono essere lasciati negli appositi spazi a parcheggio. Fanno eccezione le piccole attrezzature necessarie per la coltivazione del terreno.

All'interno dello spazio assegnato non è consentito allevare/detenere animali.

Gli animali di affezione che accompagnano gli assegnatari durante il loro periodo di presenza giornaliera negli orti, dovranno essere sempre custoditi e vigilati con cura, se del caso, anche attraverso l'uso di guinzaglio e/o museruola al fine di evitare che possano arrecare molestia e disturbo a chicchesia, non potranno essere lasciati vagare liberi all'interno delle aree comuni.

La casetta in dotazione può essere utilizzata solo ed esclusivamente per il ricovero di attrezzi agricoli.

L'assegnatario è obbligato a fare buon uso del sistema di irrigazione di pertinenza, tenendo presente che l'uso dell'acqua è consentito solo ed esclusivamente per l'irrigazione, nel rispetto di tutte le disposizioni in materia, nazionali, regionali, locali, a tutela e salvaguardia del bene acqua.

E' vietato scaricare materiali di qualsiasi tipo, anche se non inquinanti, compreso eventuale ulteriore riporto di terra da coltivo.

E' vietato stoccare contenitori e vasche per la raccolta delle acque piovane, e qualsiasi altro materiale, ovvero scavare o interrare vasche e pozzi per l'emungimento delle acque sotterranee.

E vietato installare, anche solo temporaneamente, ed utilizzare, strutture per la cottura del cibo.

E' vietato campeggiare, fare pic nic e tenere feste private.

E' vietato installare gruppi elettrogeni, ed in genere ogni tipo di impianto, utilizzare bombole di gas e qualsiasi altro che possa arrecare danni all'incolumità altrui o causare incidenti.

E' vietato bruciare sterpaglie e rifiuti, accendere qualsiasi tipo di fuoco ed in generale usare fiamme libere.

E' vietato provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con le Leggi ed i vigenti Regolamenti Comunali.

E' fatto obbligo a ciascuno di provvedere allo sgombero della neve lungo i percorsi pedonali ed all'ingresso dell'area orti.

Nelle aree assegnate è vietata ogni forma di pubblicità, esposizione od informazione non specificamente autorizzata.

E' a carico dell'Amministrazione Comunale l'esecuzione della manutenzione straordinaria.

E' obbligatorio osservare tutte le norme, regolamenti, ordinanze comunali, anche se non espressamente richiamati.

ART. 9 – DELIMITAZIONE DEGLI ORTI

Le dimensioni dei lotti assegnati, sono descritte nella planimetria allegata all'atto di assegnazione.

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

E' garantita la delimitazione dell'orto solo con paletti di legno e filo metallico, così come ammesso dalla Normativa del Parco delle Groane, tutelandone il mantenimento e la funzionalità.

ART. 10 – RECINZIONE – MANUFATTI E PRESA D'ACQUA

L'area di proprietà Comunale all'interno della quale insistono i singoli orti è perimetrata con recinzione di filo d'acciaio, montata su paletti di legno.

All'area degli orti urbani si accede tramite una sbarra, da Via Valgardena, che dovrà essere aperta e chiusa dagli assegnatari degli orti.

All'interno della stessa, i singoli lotti sono separati da apposita recinzione e forniti ognuno di casetta di legno per il ricovero degli attrezzi e punto acqua, costituito da una colonna con rubinetto.

L'Amministrazione Comunale provvede ad installare un contatore unico per l'erogazione dell'acqua, e dei misuratori di consumo per ogni lotto.

Non saranno forniti gli attrezzi per la lavorazione ed irrigazione.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali furti, manomissioni, infortuni ed incidenti che possano verificarsi, all'interno dell'area orti, o entro i singoli lotti, a carico dell'assegnatario e delle sue cose, od anche di eventuali avventori occasionali e/o accompagnatori, ovvero per le conseguenze dei danni che l'assegnatario eventualmente infligga a terzi.

Ogni controversia dovrà essere segnalata al Comitato di gestione ed agli Uffici comunali competenti.

L'Amministrazione Comunale richiede all' assegnatario la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o terzi.

ART. 12 – COLTIVAZIONI

I prodotti dell'orto devono essere coltivati biologicamente, è pertanto vietato l'uso di concimi chimici, diserbanti, antiparassitari, pesticidi e altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e per le persone.

Sono ammesse le sole concimazioni di tipo organico, o comunque compatibili con i disciplinari e le disposizioni normative per la coltivazione biologica.

Devono essere evitate tutte le iniziative che, anche solo ipoteticamente, possono essere dannose per l'ambiente, per le persone e per gli animali di qualunque specie.

Non devono essere utilizzate esche avvelenate e qualsiasi altro prodotto tossico.

Non è consentita la piantumazione di alberi da ombra e ad alto fusto, sia che si tratti di piante da frutto, vite o più semplicemente di alberi a carattere ornamentale.

ART. 13 – GESTIONE DEI RIFIUTI

Gli assegnatari possono effettuare, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, settore ecologia, il compostaggio della frazione verde proveniente dalla coltivazione dell'orto assegnato.

Per la raccolta dei rifiuti, gli assegnatari dovranno utilizzare contenitori idoneamente atti a contenerli, in maniera differenziata, ponendo particolare attenzione agli scarti ortivi che possono essere compostabili.

I rifiuti devono essere tradotti nei luoghi di raccolta a cura del titolare dell'orto, nel rispetto del vigente Regolamento di igiene urbana.

E' vietato conferire rifiuti non provenienti dalla coltivazione dell'orto.

ART. 14 – CORRISPETTIVO

Il territorio su cui insistono gli orti urbani appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Limbiate, il cui uso viene concesso in locazione a terzi.

Il canone annuo di locazione è fissato in € 0,50 per ogni metro quadro, esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, e comprensivo delle spese per il consumo di luce e per quelle varie ed eventuali afferenti le parti comuni.

Resta interamente a carico del locatario la spesa relativa al consumo di acqua rilevata al contatore/lettore dell'orto assegnato.

La rilevazione del consumo, ed il riparto delle quote individuali, è di competenza del Comitato di gestione, debitamente autorizzato per lo scopo.

Il locatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, e presso la Tesoreria comunale, un deposito cauzionale di importo pari a € 50,00. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine della locazione.

La misura del canone di locazione, e del deposito cauzionale indicato nel presente articolo, possono essere modificate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Il pagamento del canone di competenza annuo è suddiviso in due rate da corrispondersi con scadenza semestrale.

Il mancato pagamento del canone, entro due mesi dalla scadenza, comporterà in automatico la risoluzione del contratto.

ART. 15 – DECADENZA DAL CONTRATTO

Il contratto di locazione, obbliga il contraente alla scrupolosa osservanza del presente Regolamento.

L'eventuale inosservanza del Regolamento, costituisce motivo di decadenza dal contratto determinante altresì la perdita della cauzione versata, con esclusione - per i contraenti - di qualsiasi possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento.

Il contratto di locazione decade in caso di perdita dei requisiti, rinuncia, decesso, trasferimento fuori dal Comune di Limbiate

Qualora il Comitato di gestione accerti che l'orto assegnato non venga coltivato ovvero che venga lasciato in stato di incuria ed abbandono, l'assegnatario decade immediatamente dal diritto di locazione, senza che possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o di risarcimento.

La decadenza sarà preceduta da una contestazione scritta, con l'indicazione delle disposizioni violate, prevedente l'assegnazione del termine di 10 giorni entro i quali l'assegnatario potrà presentare eventuali controdeduzioni.

ART. 16 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora l'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblica ed indifferibile utilità, abbia la necessità di usare il terreno su cui sono insediati gli orti urbani, può risolvere i contratti di locazione dandone comunicazione scritta agli assegnatari con un preavviso di almeno sei mesi.

Ai contraenti è esclusa la possibilità di fare richiesta di indennizzo o di risarcimento, o di opporre qualunque altra condizione.

ART. 17 – CONTROLLI E SANZIONI

Funzionari Comunali e gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono effettuare controlli all'interno dell'area destinata ad orti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

In caso di inosservanza delle norme previste nel presente Regolamento gli Uffici competenti comunicano le anomalie riscontrate all'assegnatario - ed al Comitato di gestione - assegnando un tempo congruo per risolverle; decorso inutilmente il termine assegnato, ove il fatto non costituisca più grave reato, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000. Alle violazioni e alle sanzioni del presente regolamento si applicano le disposizioni della legge 24 Novembre 1981 n. 689.

ART. 18 – NORME FINALI

All'atto della stipulazione del contratto viene consegnata al locatario una copia delle chiavi di accesso all'orto e una planimetria generale degli orti, con l'individuazione dello spazio assegnatogli a cura del Dirigente competente, e di ciò viene fatta menzione nello stesso contratto. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento alle Norme di Legge ed ai Regolamenti vigenti.

Art. 19 – ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

E' abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente atto, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Le norme del presente Regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare.